

Condizioni generali (CG) CombiRiskBusiness

Edizione 03.2019

D4 Stabili - Assicurazione contro la rottura dei vetri

Indice

Oggetto dell'assicurazione

- D4.1 Cose e spese assicurate
D4.2 Convenzione speciale
D4.3 Cose e spese non assicurate

Copertura assicurativa

- D4.4 Rischi e danni assicurati
D4.5 Rischi e danni non assicurati
D4.6 Luogo di assicurazione
D4.7 Valore assicurato dello stabile

Sinistro

- D4.8 Calcolo dell'indennizzo

Disposizioni generali

- D4.9 Basi contrattuali integrative
D4.10 Definizioni

Oggetto dell'assicurazione

- D4.1 Cose e spese assicurate
Se indicato in polizza, sono assicurate:
- D4.1.1 vetrate di stabili (vetro o plexiglas ovvero materiali analoghi, se utilizzati al posto del vetro), compresi i seguenti vetri e materiali simili al vetro:
- vasche da bagno e piatti doccia;
 - rivestimenti di pareti e facciate;
 - piastre di cottura in vetroceramica;
 - lavabi, lavandini, vasi WC (cassette di scarico incluse), bidet, orinatoi e pareti divisorie degli stessi;
 - insegne luminose e insegne pubblicitarie in vetro o plastica, compresi i relativi corpi illuminanti;
 - cupole di illuminazione in plastica;
 - vetri di collettori solari e celle solari, impianti fotovoltaici inclusi, fissati allo stabile;
 - piastre in pietra naturale o artificiale utilizzate come rivestimenti di cucine e bagni e davanzali di finestre.
- D4.1.2 Nei limiti della somma assicurata, sono assicurate anche, quale conseguenza di un danno a vetri assicurato:
- cose speciali e spese;
 - spese per dipinti, scritte, pellicole di rivestimento e laccature, vetri trattati con acidi e sabbiatura, in caso di rottura;
 - i danni causati da schegge di vetro ai componenti dello stabile e dei mobili.
- D4.2 Convenzione speciale
Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:
- D4.2.1 vetrate dei mobili dei proprietari degli stabili;
- D4.2.2 le vetrate di chiese e i vetri artistici come quelli recanti stemmi e simili;
- D4.2.3 le vetrate di palestre di squash;
- D4.2.4 i vetromattoni utilizzati nelle pareti al posto di mattoni faccia a vista e di cemento.
- D4.3 Cose e spese non assicurate
- D4.3.1 Non sono assicurati:
- gli apparecchi elettrici ed elettronici (escluse le piastre di cottura in vetroceramica, forni, vaporiere e forni a microonde);
 - le componenti elettriche di impianti al neon;
 - le stoviglie di vetro, le lampadine elettriche, i vetri cavi e i corpi illuminanti di ogni genere, i vetri ottici, i vetri di orologi;

- le piastrelle di ceramica nonché le lastre di rivestimento per pareti e pavimenti in ceramica o porcellana;
- gli specchi utilizzati per lavoro;
- le serre e le vetrate di letti caldi;
- le installazioni edili rese solidali allo stabile, che siano state effettuate dal locatario o dall'affittuario;

D4.3.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.

Copertura assicurativa

- D4.4 Rischi e danni assicurati
Sono assicurati:
- D4.4.1 i danni da rottura delle vetrate assicurate (vetro o plexiglas ovvero materie plastiche analoghe, ceramica, porcellana o pietra, se utilizzate in luogo del vetro). Vale anche per danni dovuti a disordini interni e alle misure adottate per contrastarli.
- D4.5 Rischi e danni non assicurati
- D4.5.1 Non sono assicurati:
- i danni risultanti dallo spostamento o da altre operazioni su vetri e materiali simili o sulle loro intelaiature; inoltre i danni che si verificano prima o durante le operazioni di fissaggio, montaggio o posa;
 - i danni causati da un sinistro coperto dall'assicurazione incendio/eventi naturali;
- D4.5.2 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'articolo D0.1 delle Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.
- D4.6 Luogo di assicurazione
La garanzia si estende a tutti i luoghi indicati nell'assicurazione contro la rottura dei vetri.
- D4.7 Valore assicurato dello stabile
L'assicurazione viene stipulata al valore a nuovo.

Sinistro

- D4.8 Calcolo dell'indennizzo
- D4.8.1 L'indennizzo per gli stabili e le cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro, meno il valore dei resti. Eventuali limitazioni di ripristino previste dalle autorità per la ricostruzione nel medesimo luogo (modifica della cubatura, dell'involucro edilizio, ecc.) non incidono su questo calcolo. Qualora tuttavia le autorità vietino la ricostruzione nel medesimo luogo, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. In caso di danni parziali l'indennizzo è limitato alle spese di riparazione;
- D4.8.2 Il risarcimento del valore affettivo è possibile solo se espressamente pattuito;
- D4.8.3 Il valore di risarcimento:
per le cose non più utilizzate è costituito dal valore attuale.

Disposizioni generali

D4.9 Basi contrattuali integrative

D4.9.1 Valgono inoltre le disposizioni delle

a) Condizioni generali (CG), D0 Disposizioni comuni Assicurazione stabili e Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni;

b) Condizioni complementari (CC), Cose speciali e spese Assicurazione stabili;

che sono alla base del contratto.

D4.10 Definizioni

D4.10.1 Vetrate di stabili

Tutti i vetri fissati allo stabile assicurato;

D4.10.2 Vetrate di mobili

I vetri degli oggetti mobili che si trovano nello stabile assicurato.